

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4622 del 13/09/2023
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL TORRENTE PISCIATELLO, IN LOC. MACERONE DEL COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTI: PIERI ROSANNA, ABBONDANZA LUCA, ABBONDANZA SILVIA, NUOVI INTESTATARI: ABBONDANZA LILIANA, PAOLO MORDENTI USO: CORTE, OCCUPAZIONE CON MANUFATTO ADIBITO A SERVIZIO E SCARICO PRATICA: FC07T0109
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4789 del 13/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL TORRENTE PISCIATELLO, IN LOC. MACERONE DEL COMUNE DI CESENA (FC).

RICHIEDENTI: PIERI ROSANNA, ABBONDANZA LUCA, ABBONDANZA SILVIA, NUOVI INTESATARI: ABBONDANZA LILIANA, PAOLO MORDENTI

USO: CORTE, OCCUPAZIONE CON MANUFATTO ADIBITO A SERVIZIO E SCARICO

PRATICA: FC07T0109

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto

“Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO che sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Suoli al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico suoli e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Anna Maria Casadei;

RICHIAMATA la Determinazione n° 418 del 21/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna avente per oggetto *“RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA SX DEL TORRENTE PISCIATELLO IN LOCALITA' MACERONE NEL COMUNE DI CESENA (FC) CONCESSIONARI PIERI ROSANNA, ABBONDANZA LUCA E ABBONDANZA SILVIA PRATICA FC07T0109 SEDE DI CESENA.”* - Pratica FC07T0109, con scadenza al 31/12/2020, con cui si provvedeva a rilasciare ai Sig.ri Pieri Rosanna C.F.: PRIRNN63C44C573V, Abbondanza Luca C.F.: BBNLCU86B02C573M e Abbondanza Silvia C.F.: BBNSLV79P41C573W, il rinnovo della concessione per l'occupazione, dell'area demaniale in sponda sx del torrente Pisciatello, individuata catastalmente al F. n. 102 antistante il mapp. n. 2648 del comune di Cesena (FC), di mq. 2,97 utilizzata come cortile, di mq 14,11 occupata da un locale ad uso servizi dell'abitazione e con uno scarico di acque meteoriche;

DATO ATTO che in virtù della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 e successivi DL, in ultimo il Decreto Legge D.L. n.221 del 24/12/2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID 19 era stato prorogato al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che alla luce di quanto disposto dall'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 convertito con modifiche con L.n. 27/2020 e successive modifiche *“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza..”* e che pertanto l'atto di concessione codice pratica FC07T0109, rilasciato con Determinazione n° 418 del 21/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha conservato efficacia fino al 29/6/2022;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 25/05/2022 protocollo PG/2022/86747 i Sig.ri Pieri Rosanna C.F.: PRIRNN63C44C573V, Abbondanza Luca C.F.: BBNLCU86B02C573M e Abbondanza Silvia C.F.: BBNSLV79P41C573W unitamente ai nuovi intestatari Sig.ri Paolo Mordenti C.F.: MRDPLA47B23C573L e Liliana Abbondanza C.F.: BBNLLN48R54C573N hanno

chiesto il rinnovo senza modifiche della concessione sopra richiamata, PRATICA FC07T0109 per l'occupazione dell'area demaniale in sponda sx del torrente Pisciatello, individuata catastalmente al F. n. 102 antistante il mapp. n. 2648 del comune di Cesena (FC), di mq. 2,97 utilizzata come cortile, di mq 14,11 occupata da un locale ad uso servizi dell'abitazione e con uno scarico di acque meteoriche costituita da una tubazione in PVC serie pesante, munita di idonea valvola antiriflusso posta all'interno di un pozzetto;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.170 del 08.06.2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale **Num. 3805 del 21/10/2022**, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2022/177991 in data 28/10/2022, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota registrata al protocollo Arpae PG/2023/153824 del 11/09/2023 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

1. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 20/04/2021 quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. hanno versato a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 206,78, eseguito in data 13/06/2008 ai sensi della L.R. 2/2015 e che tale cifra è stata integrata ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di € 43.22 versato in data 09/09/2023 per adeguarlo al minimo pari a € 250,00;
3. hanno versato i canoni fino al 2023;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nei citati "Nulla Osta Idraulico" rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2034 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Dssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che l'efficacia della concessione rilasciata con Determinazione n° 418 del 21/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è stata prorogata al 29/06/2022, per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 e successivi DL, in ultimo il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 e di quanto disposto dall'art. 103 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 convertito con modifiche con L.n. 27/2020 e successive modifiche;
2. di concedere ai Sig.ri Pieri Rosanna C.F.: PRIRNN63C44C573V, Abbondanza Luca C.F.: BBNLCU86B02C573M e Abbondanza Silvia C.F.: BBNSLV79P41C573W unitamente ai nuovi intestatari Sig.ri Paolo Mordenti C.F.: MRDPLA47B23C573L e Liliana Abbondanza C.F.: BBNLLN48R54C573N il rinnovo senza modifiche della concessione per l'occupazione

dell'area demaniale in sponda sx del torrente Pisciatello, individuata catastalmente al F. n. 102 antistante il mapp. n. 2648 del comune di Cesena (FC), di mq. 2,97 utilizzata come cortile, di mq 14,11 occupata da un locale ad uso servizi dell'abitazione e con uno scarico di acque meteoriche costituita da una tubazione in PVC serie pesante, munita di idonea valvola antiriflusso posta all'interno di un pozzetto; PRATICA FC07T0109;

3. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione ovvero fino al 31/12/2034;
4. di fissare il deposito cauzionale in € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e successive modifiche. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a €. 183,18 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale **Num. 3805 del 21/10/2022** che si consegna in copia semplice al concessionario;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
11. di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

DI STABILIRE CHE:

12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Tamara Mordenti

(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione FC07T0109 a favore dei Sig.ri Pieri Rosanna C.F.: PRIRNN63C44C573V, Abbondanza Luca C.F.: BBNLCU86B02C573M e Abbondanza Silvia C.F.: BBNSLV79P41C573W unitamente ai nuovi intestatari Sig.ri Paolo Mordenti C.F.: MRDPLA47B23C573L e Liliana Abbondanza C.F.: BBNLLN48R54C573N.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo senza modifiche della concessione per l'occupazione dell'area demaniale in sponda sx del torrente Pisciatello, individuata catastalmente al F. n. 102 antistante il mapp. n. 2648 del comune di Cesena (FC), di mq. 2,97 utilizzata come cortile, di mq 14,11 occupata da un locale ad uso servizi dell'abitazione e con uno scarico di acque meteoriche costituita da una tubazione in PVC serie pesante, munita di idonea valvola antiriflusso posta all'interno di un pozzetto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità consecutiva di 12 anni a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione, ovvero fino al 31/12/2034.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 183,18 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 250,00.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico **Num. 3805 del 21/10/2022** rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

"-omissis -

1...

2. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione.
3. E' onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa e/o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate.
4. E' onere del concessionario la manutenzione del manufatto di scarico compresa la valvola a clapet di non ritorno antiriflusso;
5. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea nelle sponde del torrente, per un tratto posto a monte e a valle dell'opera di scarico non inferiore a m 25, resta a carico del Richiedente per tutta la durata della Concessione.
6. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.
7. Il concessionario, per il solo tratto antistante la propria proprietà, avrà cura di non alterare in nessun modo il muro esterno del fabbricato lato torrente, che nel caso in esame risulta anche muro di contenimento idraulico. In particolare, resta vietato in modo assoluto eseguirvi fori o pregiudicarne la resistenza con interventi di qualsiasi natura. Si impegna inoltre ad eseguirvi l'ordinaria manutenzione e ad avvisare tempestivamente i tecnici del UT Sicurezza territoriale e Protezione Civile qualora il muro dovesse presentare dissesti pregiudizievoli per la sua corretta funzionalità.

CONDIZIONI GENERALI

8. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
9. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì – Cesena.
10. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
11. Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in relazione ai lavori eseguiti.
12. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-ebollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute

operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

13. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. Nessun compenso o indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

15. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.

17. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

..Omissis..."

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità di canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.